



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3553/2021 R.G., promossa

DA

[REDACTED], in persona del titolare [REDACTED] con l'avv. SORGENTONE ANDREA e l'avv. PINNA VALENTINA

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona della sua mandataria [REDACTED], rappresentata da [REDACTED], e l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare che il contratto allegato al decreto opposto non si riferisce al c/c 70001660 e che in ogni caso non prevede il tasso creditore /



debitore, commissioni e spese non previste dalla legge, facendo genericamente rinvio a “comunicazioni di apertura del conto” non sottoscritte dal correntista; 2) accertare e dichiarare la nullità della clausola sulla cms per mancanza di causa e indeterminatezza del sistema di calcolo contenuta nel contratto di apertura del c/c 70001660 datato 26/01/2004 (doc. 7 cp) nonché nella ricontrattazione del 15/06/2009 la mancanza di pattuizione in forma scritta della CDF e della CIV, introdotte illegittimamente ed unilateralmente dalla banca; 3) accertare e dichiarare che la somma richiesta in via monitoria non è dovuta non avendo la banca provato quanto richiesto con una serie continua di estratti conto; 4) in via subordinata accertare e dichiarare il saldo del c/c all’ultimo e/c in atti applicando le sole condizioni validamente pattuite; 5) in via ulteriormente subordinata ex art 644 cpc dichiarare inefficace il decreto opposto non essendo stato notificato successivamente al 60° giorno dalla sua emissione; 6) in conseguenza a tutto quanto sopra si chiede venga revocato il decreto opposto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.

Per parte convenuta: nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda attorea e, per l’effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli opposenti, accertare il quantum di cui all’esposizione debitoria come risultante dall’istruttoria e per l’effetto, condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall’accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l’impresa in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 533 del 2021 con cui su istanza di [REDACTED], come sopra rappresentata, veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.591,03, oltre interessi e spese, pretesi come apparente saldo del contratto di conto corrente



700001660, concluso con il [REDACTED] che, secondo le allegazioni avversarie, aveva ceduto alla convenuta il suo credito. A tal fine, rilevato come il contratto prevedesse unicamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, limitandosi ad affermare che gli stessi erano dovuti nella misura indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla banca e contenente anche tutte le altre condizioni, e come detto documento non fosse stato allegato al ricorso, sosteneva che né gli interessi ultralegali, né le commissioni (in particolare quella di massimo scoperto, priva di causa e comunque indeterminata), né le spese eventualmente applicate dalla data di apertura del conto (26.1.2004) alla data dell'estratto conto certificato (7.6.2018) fossero dovute, così come le commissioni di disponibilità fondo e le commissioni di istruttoria veloce, mai convenute per iscritto. Peraltro, contestava anche la quantificazione dell'asserito debito che, secondo l'estratto conto alla data di estinzione del rapporto (2.2.2015), riportava a debito competenze di estinzione per Euro 139,17, neppure queste dovute perché non pattuite. Evidenziava come, nonostante in sede monitoria fosse stato prodotto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nel giudizio a cognizione ordinaria avrebbero dovuto essere versati tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto. Concludeva perché fosse accertato che il contratto prodotto in sede monitoria non si riferiva al rapporto da lui intrattenuto con il [REDACTED] e in caso di ulteriori produzioni contestava la validità della clausola che prevedeva la c.m.s. per mancanza di causa e insufficiente determinazione e di quella relativa alla CDF e alla CIV, mai pattuite; insisteva, altresì, perché fosse accertato che la somma non era dovuta perché il credito non era stato provato dalla serie continua di estratti conto. In subordine agiva per la determinazione del saldo secondo le sole condizioni validamente pattuite e in ulteriore subordine per la dichiarazione di inefficacia del decreto perché notificato oltre il termine di legge.

Si costituiva la convenuta che, rilevata la genericità dei motivi di opposizione, contestava la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto questo era stato emesso il 22.6.21 ed era stato inviato per la notifica il 20.7.21 al medesimo indirizzo ove la precedente diffida ad adempiere era stata correttamente ricevuta, e dopo un



primo tentativo, accertato presso l'ufficio anagrafe il medesimo indirizzo di residenza, si era proceduto ad una nuova notifica, perfezionatasi il 20.9.2021. Evidenziava, ancora, come l'eventuale nullità della notifica non avrebbe comunque precluso lo scrutinio del merito della pretesa creditizia fatta valere. Sosteneva di aver già fornito adeguata prova del suo credito in sede monitoria con la documentazione allegata al ricorso e, precisamente, con l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, contestato oltretutto in maniera del tutto generica, così come era stata generica la contestazione della debenza della c.m.s., dotata di una sua causa; quanto, invece, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevando come la stessa fosse stata pattuita in condizioni di assoluta reciprocità, ne affermava la rispondenza alle condizioni stabilite dell'ordinamento, chiedendo la conferma del decreto opposto e in subordine la condanna dell'avversaria al pagamento della somma che sarebbe risultata dovuta all'esito del giudizio.

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto opposto, atteso che questo avrebbe dovuto essere notificato entro 60 giorni dalla sua emissione, risalente al 22.6.2021, e dunque entro il 21.9.2021 (applicandosi termine di cui all'art. 644 c.p.c. la sospensione feriale per principio espresso da Cass. 22595 del 2007, 8327 del 2002 e 5447 del 1999). Posto che il primo tentativo di notifica risale al 20.7.2021 ed ha avuto esito negativo, essendosi tempestivamente attivata la parte onerata, da quello stesso giorno ha iniziato a decorrere un nuovo termine avente scadenza il 19.10.2021, entro il quale si è perfezionata la notifica all'odierno opponente.

L'opposizione deve trovare accoglimento.

Certamente l'estratto certificato di cui all'art. 50 TUB è sufficiente per provare il credito nell'an e nel quantum in sede monitoria, ma l'opposizione in cui si contesta



l'an e il quantum del diritto (come quella in esame) avrebbe imposto a parte convenuta la produzione di una serie di documenti a sostegno della sua pretesa. Si fa anzitutto riferimento ai contratti: è stato prodotto solo con la II memoria ex art. 183 VI co c.p.c. quello concluso nel 26.1.2004, nel quale sono sì indicati i tassi di interesse, ma non anche la reciprocità della loro capitalizzazione e in maniera sufficientemente specifica la commissione di massimo scoperto. Secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che indichi non solo il valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in maniera certa il suo concreto peso nel costo complessivo del credito. La necessità di espressa pattuizione, poi, investe non solo la commissione di cui si discute, ma anche ogni altro onere collegato al credito che, se non previsto, non potrà essere preteso. Poi è stato prodotto il successivo e sostitutivo contratto del 15.6.2009, nel quale sono stati indicati i tassi applicati, la c.m.s. (espressa sempre, però, in termini generici) ed è stata prevista la reciprocità della capitalizzazione.

Quello che è tuttavia mancata è stata la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, unici documenti che avrebbero consentito di verificare ai fini del ricalcolo del saldo eventualmente a debito se e quali degli importi contestati dall'opponente siano stati addebitati e siano confluiti nel quantum del credito azionato in via monitori. Per fare solo un esempio, in mancanza della produzione degli anzidetti documenti contabili non è possibile accertare se e per quali somme sia stata applicata la capitalizzazione degli interessi debitori che è stata prevista in condizioni di reciprocità solo con il secondo contratto, ma può essere stata conteggiata a debito dell'impresa correntista anche per il periodo successivo alla legge di stabilità 147 del



2013 che ha sancito la sua assoluta illegittimità, sicché già a partire dal 2014 la sola capitalizzazione legittima è quella di previsione codicistica già dal 2014, mentre l'estratto conto certificato giunge fino alla data del 7.6.2018.

Conclusivamente, nonostante la sua efficacia, il decreto ingiuntivo va revocato con conseguente condanna della convenuta alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 533 del 2021;
- condanna [REDACTED], come rappresentata, alla rifusione delle spese di lite, liquiate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

Sassari, 6.6.2023

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]

